

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile**

nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Domenico Bonaretti Presidente
dr. Alessandra Aragno Consigliere
dr. Caterina Apostoliti Consigliere rel
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. (omissis) /2021 promossa in grado d'appello

DA

CESSIONARIO

APPELLANTE

CONTRO

CLIENTE CEDUTO

avente ad oggetto: Cessione dei crediti
sulle seguenti conclusioni.

Per **CESSIONARIO**

“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis: In via principale, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. (omissis)/2021 emessa dal Tribunale di Milano, depositata in data 21/05/2021 e notificata in data 21/05/2021, confermare il decreto ingiuntivo n. (omissis)/2018, R.G. n. (omissis)/2018, del 28/11/2018 emesso dal Tribunale di Milano, o condannare, in ogni caso, il Sig. **CLIENTE CEDUTO** al pagamento in favore della società **CESSIONARIO S.r.l.** della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso, condannare il Sig. **CLIENTE CEDUTO** alla restituzione delle spese di lite corrisposte da **CESSIONARIO srl** in ossequio alla sentenza n. (omissis)/2021

Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA, come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”

Per **CLIENTE CEDUTO**

“Piaccia all' Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,

NEL MERITO

Rigettarsi tutti i motivi di impugnazione e conseguentemente confermarsi integralmente la sentenza del Tribunale di Milano, G.U. dott.ssa Cinzia Cassone, n. (omissis)/2021 pubblicata il 20 maggio 2021.

Con vittoria delle spese di questo secondo grado di giudizio”

A- Il giudizio di primo grado

Il sig. **CLIENTE CEDUTO** proponeva - innanzi al Tribunale di Milano - opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. (omissis) /2018, emesso dallo stesso Tribunale, formulando contestazioni quanto alla mancata notifica della cessione del credito, alla carenza di legittimazione attiva dell'ingiungente, alla carenza di prova scritta del credito azionato e all'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.

Si costituiva in giudizio la società opposta, **CESSIONARIO S.r.l.**, eccependo in via pregiudiziale la tardività dell'iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione, contestando nel merito ogni eccezione formulata dall'opponente e chiedendone, pertanto, il rigetto.

Il Tribunale di Milano, dopo aver negato la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo in questione (“sul presupposto che la documentazione depositata fosse inidonea a dimostrare la continuità delle cessioni del credito, in considerazione del fatto che negli atti prodotti

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

non risultavano ceduti i crediti nascenti da contratti stipulati dalla cedente **ORIGINATOR** in data 30.10.2006, tra i quali quello sottoscritto dall'opponente"), accoglieva la proposta opposizione e revocava il decreto, condannando l'opposta al pagamento delle spese processuali.

B- I motivi di appello e le difese dell'appellato

Avverso l'indicata sentenza ha proposto appello la società **CESSIONARIO s.r.l.**, lamentando la carenza di motivazione e l'errata interpretazione dei documenti prodotti in causa (con riferimento alla prova della cessione del credito) e chiedendo l'integrale riforma della decisione assunta.

Si è costituito nel grado l'appellato **CLIENTE CEDUTO**, contestando integralmente quanto dedotto dall'appellante ed instando per la conferma dell'impugnata sentenza.

Così integrato il pieno contraddittorio, i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni (come in epigrafe riportate) e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini per il deposito degli scritti difensivi finali.

C- La valutazione della Corte

La pretesa monitoriamente azionata da **CESSIONARIO** trova fondamento nell'essersi detta parte dichiarata cessionaria del credito derivante da un contratto di finanziamento sottoscritto in data 30.10.2006 tra l'attuale appellato e **ORIGINATOR S.p.A.**

La contraria determinazione di revoca del decreto ingiuntivo, invece, è stata assunta dal Tribunale sul presupposto che la creditrice procedente non abbia (in esito alla correlata eccezione sollevata da parte opponente) dimostrato la titolarità – in capo a sé – dell'azionato credito, ritenendosi, al contrario, che “il credito azionato con la procedura monitoria non era ricompreso tra quelli che hanno formato oggetto di cessione in favore di **CESSIONARIO** (vedasi doc. n. 5, pag. 27, fascicolo convenuta opposta e doc. n. 1 fascicolo attrice opponente).

Dalla successiva fase istruttoria non derivavano ulteriori elementi, tali da poter superare il suddetto rilievo, vista l'irrelevanza della produzione dell'atto di cessione intervenuto tra – **ORIGINATOR e PRECEDENTE CESSIONARIO** (peraltro contrassegnato da una svariata serie di “omissis”, vedasi doc. n. 1 allegato alla memoria di parte convenuta opposta ex art. 183, VI co, n. 2, c.p.c.), né il comunicato stampa congiunto di **PRECEDENTE CESSIONARIO** e **PRECEDENTE CESSIONARIO** (vedasi doc. n. 2 allegato alla memoria di parte convenuta opposta ex art. 183, VI co, n. 2, c.p.c.).

Il credito azionato monitoriamente, pertanto, non risulta ricompreso tra quelli ceduti a **CESSIONARIO** (ultima cessionaria in ordine di tempo); deve ritenersi che lo stesso non figuri nemmeno nelle precedenti cessioni da **ORIGINATOR** società con la quale era stato originariamente stipulato il contratto, a **PRECEDENTE CESSIONARIO**, poi fusa per incorporazione a **PRECEDENTE CESSIONARIO**, che successivamente ha ceduto i propri crediti alla società opposta” (testuale sentenza appellata pagg. 7-8).

Detta determinazione è quella direttamente incisa dal proposto appello, ritenendo – per contro – l'appellante di aver dimostrato la titolarità, in capo a sé, del rivendicato credito, insussistente essendo, invece, l'onere, per la società cessionaria ex art. 58 TUB, di produrre il contratto di cessione, unitamente all'elenco dei crediti ceduti.

Il tutto sulla scorta del principio di diritto reiteratamente affermato dalla Suprema Corte e in base al quale “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cassazione n. 15884 del 13/06/2019).

Al riguardo osserva la Corte che, dalle produzioni ritualmente presenti in atti, deve ritenersi documentalmente riscontrata (conf. pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sub doc. 1 e atto di cessione sub doc.5) l'intervenuta cessione in blocco da **PRECEDENTE CESSIONARIO spa** a **CESSIONARIO srl** dei crediti derivanti da contratti di finanziamento in origine stipulati da **ORIGINATOR** (tra gli altri molteplici enti eroganti, singolarmente elencati) e già oggetto di cessione in favore di **PRECEDENTE CESSIONARIO** (poi fusa per incorporazione in **PRECEDENTE CESSIONARIO**) in esito alla conclusione di precedenti e svariati contratti (tra i quali, per quanto interessa in questa sede, quello in data 21.5.2010).

Orbene, a fronte di detta successione di atti, osserva la Corte che non può ritenersi sussistente una adeguata prova documentale del presupposto giuridico, allegato dalla stessa appellante con il presente gravame, quanto al fatto che lo specifico credito di cui è qui contesa sia divenuto di titolarità della medesima appellante poiché conforme ai due criteri identificativi dei crediti ceduti in blocco (ovverossia “che il credito derivi da un contratto stipulato ed erogato da una serie di società, tra cui ... la **ORIGINATOR** e che lo stesso sia stato acquistato “da **PRECEDENTE CESSIONARIO** mediante i successivi contratti di cessione elencati”, conf. appello pag. 4).

Orbene, come evidenziato dal primo giudice, non è dato riscontrare documentalmente che il rapporto derivante dal finanziamento in origine richiesto dall'odierno appellato abbia formato oggetto di cessione da **ORIGINATOR** a **PRECEDENTE CESSIONARIO** in data 21.5.2010 e ciò in quanto l'indicata cessione del maggio 2010 risulta essere stata posta in essere non già quale cessione in blocco ex art. 58 TUB, bensì quale ordinaria cessione pro soluto di una serie di crediti, espressamente indicati in un allegato al contratto di cessione, allegato che non risulta prodotto in giudizio neppure per estratto.

Non sussiste, quindi, prova che il rapporto per cui è qui contesa fosse stato ceduto nel 2010 a **PRECEDENTE CESSIONARIO spa** (poi **PRECEDENTE CESSIONARIO**) e che, pertanto, fosse ricompreso nel blocco dei crediti di cui alla successiva cessione da **PRECEDENTE CESSIONARIO** a **CESSIONARIO srl**, così da poter ritenere rispettati quelli che la stessa appellante indica come elementi fondanti l'avvenuto inserimento del rapporto nel blocco di cessione.

A ciò consegue che il motivo di appello proposto deve essere respinto, in applicazione del principio per cui “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58 ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v. Cass. n. 24798-20)” (così da ultimo Cass. 22/02/2022 n. 5857).

Alla valutazione di infondatezza del proposto appello segue, pertanto, il suo necessitato rigetto e la conferma dell'appellata sentenza.

Alla presente determinazione consegue la condanna dell'appellante alla refusione delle spese del grado in favore della parte appellata costituita.

Con riferimento alla quantificazione di esse spese, ex D.M. 2014, n. 55, si liquidano, tenuto conto del valore del decisum e degli effetti della decisione; della normale complessità della controversia, del numero e dell'importanza del pari normale delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata e dei complessivi risultati del giudizio, applicato lo scaglione fino a euro 26 mila, esclusa la fase di trattazione (materialmente non espletata) e fatta applicazione degli importi medi ivi contemplati:

- per il secondo grado, nell'importo di euro 3.777,00 (euro 1.080,00 per fase di studio, euro 877,00 per fase introduttiva; euro 1.820,00 per fase decisoria), oltre le successive spese occorrenti, C.P.A. ex art. 11 lg. 20/9/1980, n. 576 ed I.V.A., se non detraibile dalla parte vittoriosa, oltre rimborso forfettario ex art. 2, co. 2 D.M. 2014, n. 55 nella misura del 15%.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Stante il pronunciato rigetto, sussistono, infine, le condizioni per dare atto dell'obbligo di cui all'art. 13, comma 1 quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dell'odierna appellante.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:

1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del Tribunale di Milano n. (omissis)/21;
2. Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del presente grado, liquidate in euro 3.777,00, oltre accessori come sopra;
3. Dichiarà la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Così deciso, in Milano, nella camera di consiglio in data 17.11.22

Il Consigliere est
Caterina Apostoliti
Il Presidente
Domenico Bonaretti

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE